



**Osservazioni e proposte di emendamento del WWF
sul Disegno di legge (AC 2629)
“Conversione in legge del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133”**

Premessa

Qui di seguito si inviano le **Osservazioni e le Proposte di emendamento redatte dal WWF** sugli articoli del cd decreto Sblocca Italia, dl 133/2014 (AC 2629) che contengono disposizioni in campo ambientale.

Si osserva in premessa che le disposizioni in esame non segnano alcuna soluzione di continuità rispetto a politiche tradizionali del passato che in settori chiave per il futuro del paese, quali quelli energetici e delle infrastrutture, non paiono voler ricomprendere ancora oggi, come criterio portante, quello della sostenibilità ambientale e sociale delle scelte di fondo. Ciò porta anche a riscontrare una certa tendenza a bypassare le norme comunitarie che richiedono la centralità dello sviluppo sostenibile.

Altra caratteristica comune ad alcune delle norme del decreto in esame è il ricorso eccessivo e indiscriminato al concetto di *strategicità* degli interventi che ha come conseguenza la marginalizzazione non solo degli enti locali ma delle stesse Regioni e la compressione dei diritti dei cittadini ad essere informati e alla partecipazione.

In particolare nel documento vengono presentate Osservazioni e Proposte di emendamento ai seguenti articoli, di cui si richiamano in breve i contenuti: **Art. 1** Disposizioni per sbloccare interventi infrastrutturali; **Art. 2** Semplificazione procedurale su concessioni autostradali; **Art. 3** Ulteriori disposizioni per lo sblocco di opere indifferibili; **Art. 5** Norme in materia di concessioni autostradali; **Art. 8** Norme su rifiuti, sottoprodotti e rocce da scavo; **Art. 17** Semplificazioni in materia edilizia; **Art. 25** Misure urgenti di semplificazione in materia di patrimonio culturale; **Art. 26** Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali; **Art. 33** Bonifica ambientale e rigenerazione urbana; **Art. 34** Modifiche al Dlgs n. 163/2006; **Art. 35** Misure urgenti per realizzazione impianti di recupero di energia; **Art. 37** Misure urgenti per l'approvvigionamento di gas naturale; **Art. 38** Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali.

Si specifica le Osservazioni e le Proposte di emendamento riguardanti gli artt. 17, 25 e 26 sono condivise con il **FAI** e le Osservazioni e Proposte di emendamento riguardanti l'art. 38 sono condivise con **Greenpeace e Legambiente**.

Articolo 1

**(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti
per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale)**

Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge n. 133/2014 si stabilisce che a superare il dissenso che dovesse eventualmente insorgere nella conferenza dei servizi sulla linea ad AV Napoli-Bari da parte dei Ministeri preposti alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico-artistico e dalla pubblica

incolumità sia l'Amministratore delegato di FS SpA, nominato dallo stesso decreto legge per due anni Commissario per la realizzazione della linea (v. comma 1 dell'art. 1).

Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge n. 133/2004 si fa riferimento all'art. 14-quater della legge n. 241/1990 che al comma 3 stabilisce che nel caso di infrastrutture strategiche come l'AV Napoli-Bari, si debba fare riferimento nei casi di dissenso o controversie tra amministrazioni al decreto legislativo n. 163/2006 (Codice Appalti).

Ora il comma 5 dell'art. 166 del Dlgs n. 163/2006 recante disposizioni sulla approvazione del progetto definitivo recita:

“5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati a tale fine necessari.”

E rispetto alle varianti da introdurre eventualmente nel progetto definitivo in attesa della definizione del progetto esecutivo il comma 3 dell'art. 169 del Dlgs n. 163/2006 stabilisce:

“3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, ne' comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti ⁽¹⁾; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per le opere il cui finanziamento e' stato assegnato su presentazione del piano economico finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso.”.

Se ne ricava che, se per le opere “ordinarie”, è il Consiglio dei Ministri a cui viene attribuita, nella sua collegialità, la risoluzione delle controversie ai sensi della legge n. 142/1991 e della legge n. 400/1988, per le opere “strategiche” tali valutazioni sono in capo al CIPE, ai sensi del Dlgs n. 163/2006.

La ratio della norma vigente di riferimento appare palese, dovendo ricondursi ad un organo collegiale e non ad una decisione monocratica di un commissario governativo il dirimere controversie tra pubbliche amministrazioni.

Un commissario che, per giunta, non è un esponente della pubblica amministrazione ma amministratore delegato di una SpA, seppur di proprietà del Ministero dell'Economia. Con la conseguenza che domani – stabilito il precedente – potrebbe essere l'AD di una concessionaria privata autostradale (vedi l'AD della SAT nominato Commissario per l'Autostrada Livorno-Civitavecchia) a cui venga affidato il compito di dire l'ultima parola sul “motivato dissenso” di amministrazioni preposte alla tutela.

Detto questo e comunque richiamate le norme del Codice Appalti, che chiariscono bene già come procedere in questi casi, non si vede proprio la necessità di una disposizione che tende ad introdurre un'inutile e inopportuna forzatura procedurale in capo ad un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione.

Proposte di emendamento

Pertanto si chiede:

l'abrogazione del terzo periodo del comma 4 dell'art. 1 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133

Articolo 2

(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)

La disposizione del comma 4 dell'art. 2 del decreto legge n. 133/2014 è concepita ad hoc per superare le contestazioni della Sezione Centrale del controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti (Deliberazione n. SCCLEG/16/2014/PREV del 7/7/2014) che ha rilevato l'inapplicabilità delle misure agevolative previste dall'art. 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183 per garantire l'equilibrio del Piano Economico Finanziario (PEF) del "Collegamento autostradale E45-E55 Orte Mestre" per il rilancio dell'economia (promotore una cordata di imprese capeggiata dall'On. Vito Bonsignore).

Infatti il Governo decide di costruire una norma ad hoc per venire in soccorso di un PEF in rosso presentato secondo la formula del project financing, deficitario rispetto alle stime di traffico e il rientro dei pedaggi, per finanziare la realizzazione dell'ennesima infrastruttura autostradale dal costo record di 10 miliardi di euro, contro ogni criterio di sostenibilità ambientale, dati gli impatti su un territorio delicatissimo e le emissioni di Co2 .

Infatti l'autostrada Orte-Mestre secondo la Corte dei Conti doveva essere esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 19 de decreto legge n. 69/2013 perché, come viene osservato giustamente nella Deliberazione della Sezione di Controllo del 7 luglio, le misure agevolative previste dal decreto *"non si applicano alle procedure di finanza di progetto (...) le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 69/2013. L'opera in questione con procedura di finanza di progetto, è stata dichiarata di pubblico interesse il 9 dicembre 2003."*

Con la norma in questione si modifica la normativa vigente pur di garantire ad una infrastruttura in perdita 1,870 mld di euro di agevolazioni fiscali utili alla compensazione della quota di contribuzione mancante per tenere "in equilibrio" un PEF fallimentare.

A questo punto vale la pena ricordare che l'autostrada Orte-Mestre è il progetto autostradale più importante e costoso tra quelli inserite nel Primo Programma delle infrastrutture strategiche della Legge Obiettivo (L. 443/2001): il progetto preliminare approvato dal CIPE nel novembre 2013 prevede l'adeguamento della superstrada E-45 nel tratto Orte-Ravenna (allargamento della sede stradale e varianti); nel tratto Ravenna-Mestre si prevede invece la realizzazione di un tracciato ex-novo. La Orte-Mestre, integrata con il collegamento Civitavecchia-Orte e con il quadrilatero Umbro (nodo di Perugia) andrebbe a costituire un corridoio autostradale tra Civitavecchia e Mestre.

I numeri sono impressionanti: 396 km, 20 cavalcavia, 226 sottovie, 139 km di ponti e viadotti, 64 km di gallerie, 83 nuovi svincoli, 2 barriere di esazione (Lughetto, Orte), 16 aree di servizio, 5 Regioni interessate (Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Veneto), 11 province, 48 comuni.

Come rilevato dalle associazioni ambientaliste e dal Comitato "Opzione Zero" si tratta di un'opera ad **elevatissimo impatto ambientale** in termini di: consumo di suolo diretto e indotto, interferenze con zone SIC-ZPS-IBA (54 siti), interferenze con importanti zone tutelate (es. Riviera del Brenta, Laguna di Venezia, Delta del Po, Valli del Mezzano, Valle del Tevere, Parco delle Foreste Casentinesi), danni al Paesaggio e al patrimonio storico-archeologico, inquinamento atmosferico e acustico, aumento del rischio idrogeologico.

Una nuova autostrada tra Orte e Mestre è **inutile**: non ha valenza strategica perché non ricompresa tra le priorità della Rete Europea TEN-T, costituirebbe un doppione della A1 e della A14-A13, inoltre il flusso di traffico totale attuale e di previsione si attesta su livelli molto modesti. Inoltre il progetto non prevede alcun intervento concreto per la messa in sicurezza della SS 309.

Insostenibilità economica: il costo preventivato dell'opera è di circa 10 Miliardi di euro, di cui 1,8 Miliardi di euro di contributo pubblico in termini di sgravi fiscali; la rimanente quota dovrebbe essere a carico del proponente attraverso gli strumenti Project Financing e del Project Bond in cambio di una concessione della durata di 49 anni. Essendo però il flusso di traffico stimato molto scarso è prevedibile che il gettito dei pedaggi non sarà sufficiente a coprire il debito generato.

Il rischio del malaffare: i recenti scandali relativi a EXPO e MOSE mettono in evidenza una volta di più come il sistema delle “grandi opere”, per come è strutturato, sia particolarmente soggetto a fenomeni di malaffare e corruzione. Da questo punto di vista proprio la Orte-Mestre denota già in partenza presupposti poco rassicuranti: il proponente infatti è la GEFIP Holding di Vito Bonsignore, già condannato in via definitiva per tentata corruzione; inoltre il principale partner finanziario della cordata è la banca CARIGE, investita in questi giorni da una vera e propria bufera giudiziaria.

Le alternative esistono e sono più vantaggiose. Le alternative alla costruzione dell'autostrada Orte-Mestre esistono, costano meno, sono realizzabili in tempi più brevi e sono più sostenibili. Nell'immediato si tratta di prevedere interventi puntuali per **la messa in sicurezza della E-45 e della SS 309 Romea**; in particolare nell'immediato è possibile **deviare direttamente sulla A-13 il traffico pesante che da Ravenna risale verso Mestre percorrendo la statale**. Nel medio periodo è **necessario puntare all'implementazione e all'integrazione del trasporto ferroviario con quello fluvio-marittimo**. Numerosi sono infatti i progetti in corso di approvazione o realizzazione a cominciare dallo **sviluppo del corridoio ferroviario Adriatico-Baltico** già approvato e finanziato dalla Comunità Europea.

Proposte di emendamento

Pertanto si chiede:

l'abrogazione del comma 4 dell'art. 2 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133.

Articolo 3 (Ulteriori disposizioni urgenti Per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili)

Come ricorda Anna Donati, esperta di trasporti, quando a luglio venne lanciata dal Governo la parola d'ordine “sblocca Italia” (ormai abbiamo una lista di Salva Italia, Destinazione Italia, Fare Italia...) per le grandi opere strategiche si annunciava lo sblocco di 42 miliardi di opere da realizzare subito. Numeri “incredibili”, anche alla luce del fallimento di 13 anni di Legge Obiettivo, ridimensionati man mano che si avvicinava il Decreto Legge e la dura realtà dei numeri e delle coperture finanziarie.

Alla fine per le grandi opere sono destinati in totale 3,9 miliardi, spalmati dal 2014 al 2020 e prevalentemente negli anni 2017 e 2018. Il Decreto contiene la lista delle opere da rifinanziare subito (lista a), da sbloccare entro il 30 giugno (lista b) e quelle di cui aprire i cantieri entro il 31 agosto 2015 (lista c). Il testo non contiene quante risorse sono assegnate per ciascuna opera - che spetterà fissare dal Ministero delle Infrastrutture insieme a quello dell'Economia - ma nella relazione tecnica allegata vi sono le previsioni distinte opera per opera. La logica è quella di dare un poco di risorse a molte opere per evitare che si fermino i cantieri e realizzare altri “pezzi”.

Sommando le previsioni, si ottiene che ben il 47% dei 3,9 miliardi andrà a strade ed autostrade (1.832 milioni), il 25% a ferrovie (989 milioni) e solo l'8,8% a reti tramviarie e metropolitane (345 milioni). Il resto sarà destinato alle opere idriche (134 milioni), aeroporti (90 milioni) mentre 500 milioni sono destinati alle opere dei Comuni, il piano dei 6mila campanili del DL del Fare del 2013.

Quindi lo Sblocca Italia continua a sostenere lo sviluppo dell'asfalto, mentre molto meno destina alle ferrovie e davvero poco alle reti per il trasporto urbano, che sono il vero deficit italiano, insistendo quindi con le distorsioni della Legge Obiettivo e senza una politica dei trasporti innovativa e sostenibile. Inoltre, anche dei 989 milioni destinati alle ferrovie, ben 520 milioni sono per tre nuove tratte ad alta velocità (Terzo Valico Milano-Genova, Tunnel del Brennero, AV Brescia Padova) e solo la restante parte per le ferrovie ordinarie.

Anche altre due tratte ferroviarie, la Napoli-Bari e la Palermo Catania Messina, sono inserite nello Sblocca Italia per accelerare le procedure autorizzative, mentre le risorse sono quelle fissate dal Contratto di Programma di RFI, che prevedono 2,9 miliardi per la prima e 2,4 miliardi per la seconda. L'amministratore Delegato di FS, Michele Elia, è nominato commissario straordinario, ha tempi stretti per l'approvazione e la revisione dei progetti (tratto Apice-Orsara) e per indire la Conferenza dei servizi. In deroga alle norme, in caso di "dissenso di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico, tutela della salute e pubblica incolumità" decide il commissario previa intesa con le regioni interessate. Non è di certo un buon modo per progettare una infrastruttura attenta al territorio ed al paesaggio, capace di adottare soluzioni innovative.

La lista delle strade ed autostrade contiene interventi per la terza corsia Venezia-Trieste, lavori per la Torino-Milano ed opere connesse, il quadrilatero Umbria Marche, messa in sicurezza della SS131 Carlo Felice, Salerno - Reggio Calabria, Benevento Caianello, Pedemontana Piemontese, asse viario Lecco Bergamo. Si può ben facilmente notare che alcune di queste opere di adeguamento di strade esistenti siano necessarie e che "sembrano mancare" le grandi autostrade che ogni giorno vengono invocate come la soluzione sia ai problemi di mobilità che di crescita e occupazione del paese.

Proposte di emendamento

Pertanto, si chiede di:

Cancellare al comma 2 lettera b) dell'art. 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 la parole:

"ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova"

Cancellare al comma 2 lettera b) dell'art. 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 la parole:

"Terzo Valico dei Giovi;"

Cancellare al comma 2 lettera b) dell'art. 3 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 la parole:

"Quadrilatero Umbria-Marche;"

Articolo 5 (Norme in materia di concessioni autostradali)

Le concessioni autostradali hanno un articolo dedicato, l'art. 5 del decreto legge n. 133/2014 che con frasi

criptiche e giri di parole consente la richiesta di proroga della scadenza delle concessioni. **E' questo l'ennesimo tentativo di bypassare l'obbligo di gara per l'assegnazione di nuove concessioni: basti ricordare che è dal 1993 la Direttiva europea n. 37 con cui le istituzioni comunitarie intimavano che per le concessioni autostradali fossero necessario procedere di assegnazione mediante gara, chiedendo a tutti i paesi membri di adeguarsi.**

Ma tra la fine degli anni 90 ed i primi anni 2000 tutte le concessioni sono state prorogate invocando il contenzioso pregresso, le privatizzazioni e gli investimenti da fare: da Autostrade per l'Italia prorogata di 20 anni al 2038¹, alla SitaF Torino-Bardonecchia che scade nel 2050, alla Satap di Gavio al 2016, Autostrada dei Fiori al 2021, poi quelle che devono realizzare nuove autostrade come la SAT per l'Autostrada della Maremma con scadenza al 2046, o l'Autocamionale della Cisa che deve realizzare il Ti-Bre Parma Verona con scadenza al 2031.

La discussione con Bruxelles è stata accesa, ricorda l'esperta di Trasporti Anna Donati in un suo intervento su Sbilanciamoci.info, ma alla fine anche dalla Commissione Europea è arrivato il via libera, perché si trattava di investimenti già inseriti nelle convenzioni e del fatto che era "l'ultima proroga", per poi procedere a gara ed utilizzare il meccanismo del subentro. Cioè chi gareggia sa di doversi accollare gli investimenti in corso e da fare. Ma questo meccanismo "non funziona" dicono in coro le concessionarie, anche se praticamente non è stato mai sperimentato. Adesso con lo Sblocca Italia il Governo Italiano ci riprova ad ha avviato una dialogo con Bruxelles per ottenere ulteriori proroghe. Forse forte del fatto che anche la Francia avrebbe avanzato una analoga richiesta.

Il comma 1 dell'art. 5 stabilisce che le concessionarie possono "proporre modifiche del rapporto concessorio entro la fine del 2014, negoziazione e firma degli atti aggiuntivi entro il 31 agosto 2015, per realizzare potenziamenti della rete sia per quelli già in concessione e sia per nuove opere da inserire, per tenere tariffe favorevoli all'utenza, ***"anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari"*** (!), al fine di assicurare l'equilibrio del Piano Economico e finanziario senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Il comma 3 contiene anche una prescrizione che sembra guardare a Bruxelles con occhio accorto: tutte le opere ulteriori inserite nelle convenzioni, saranno realizzate mediante gara di lavori per il 100% dell'importo (per quelle in convenzione va a gara il 60%). Un buon principio certo, ma che rischia di essere vano perché le convenzioni vigenti includono lunghe liste di opere e ben difficilmente se ne aggiungeranno. L'articolo 5 al comma 4 prevede che per l'A21 Piacenza Brescia, la cui concessione è scaduta nel 2011 e per l'A3 Napoli Pompei sono approvati con legge gli schemi di convenzione ed i relativi Piani Finanziari per accelerare l'iter del "riaffidamento". Vedremo se ad esito di gara o prorogando agli attuali concessionari.

Basti pensare che le proroghe di cui si parla (o si legge²) richieste dalle concessionarie, sono per lavori già assentiti ed opere note. Si parla di una proroga per l'AutoCisa che vuole realizzare il Tibre (1,8 miliardi) che ha però già avuto una concessione prorogata al 2031, di Autovie Venete che deve realizzare la terza corsia Venezia-Trieste (1,7 miliardi) che scade nel 2017 e che aveva già ottenuto una proroga, della SATAP A4, che chiede la proroga per ammodernare la Torino-Milano (500 milioni di investimento) e che ha una scadenza già prorogata al 2026.

Chiede la proroga anche l'Autostrada Asti Cuneo, nuova autostrada in parte realizzata e che per il completamento deve investire 1,5 miliardi e la cui scadenza è fissata al 2035. Infine c'è il caso dell'Autobrennero, scaduta il 30 aprile 2014, sui cui era stata avviata una gara poi annullata da un ricorso e che adesso chiede 20 anni di proroga sia per realizzare la terza corsia Modena-Verona e sia per destinare alla ferrovia i 500 milioni accantonati per il tunnel del Brennero (deciso con norma nel 1997).Ma anche l'autostrada Centropadane avrebbe richiesto una proroga, magari applicando quella norma sulle concessioni "contigue".

A Genova il dibattito sulla Gronda Autostradale, prevista dalla Convenzione di Autostrade è molto acceso

¹ Giorgio Ragazzi. I signori delle autostrade. Edizioni il Mulino. 2008

² Autostrade, le opere da sbloccare. Di Alessandro Arona. Edilizia e Territorio, Il sole 24 ore. 15 settembre 2014

sia sul tracciato che sulla utilità dell'opera, ma la Società Autostrade per l'Italia ha già ventilato in diverse occasioni che - dati gli alti costi dell'opera - si potrà realizzare solo se vi sarà una proroga della concessione che va ricordato scade nel 2038. Magari non sarà richiesta immediatamente, ma intanto già si lavora per andare quella direzione.

Proposte di emendamento

Pertanto si chiede:

l'abrogazione dell'art. 5 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133.

Articolo 8

(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di risposto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)

Non è chiaro l'ambito di applicazione dell'art. 8 del decreto legge n. 133/2014.

Dal titolo si deducono tre diversi ambiti tematici:

- 1. Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto;*
- 2. Disciplina semplificata della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto;*
- 3. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto.*

Rispetto al primo ambito sembra dunque farsi riferimento al cosiddetto deposito preliminare, che il legislatore comunitario e – anche quello italiano – definisce come quello effettuato prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti).

Questa classificazione comporta una serie di conseguenze:

- Innanzitutto il deposito preliminare prelude operazioni di smaltimento e non di recupero (ossia le operazioni in codice D);
- Secondariamente il deposito preliminare non può avvenire prima della raccolta dei rifiuti di terre e rocce da scavo.

Tenendo conto quindi delle definizioni in vigore emerge come l'ambito di intervento della norma sia particolarmente incerto, inficiando così il mandato all'esecutivo di disciplinare questa materia. Peraltro, i criteri riportati per l'esercizio di tale mandato non consentono di compensare tale carenza. Senza una riscrittura – più chiara del testo – è, quindi, immaginabile che il mandato non potrà essere esercitato senza seri rischi di pesanti contenziosi giurisdizionali sia rispetto alla legittimità del provvedimento che rispetto alla sua eventuale applicazione. Un simile scenario non appare, dunque, in linea con l'aspirazione di procedere ad una semplificazione.

Nel caso in cui, invece, con questa formula si dovesse intendere – ma al momento può essere solo una supposizione – che l'art. 8 voglia introdurre la nuova tipologia di “deposito preliminare alla raccolta”, si pongono dei rilevanti problemi di interpretazione. In questa ipotesi, infatti, la definizione verrebbe a rientrare in quella comunitaria di “deposito temporaneo prima della raccolta” oppure in quella italiana riportata dall'art. 183, del decreto legislativo n. 152/06:

“m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), nè policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;”

La fattispecie appena descritta riguarda una modalità di stoccaggio che non è sottoposto a preventiva autorizzazione, a differenza invece del deposito preliminare. Questo, quindi, costituisce una deroga al principio comunitario che prevede che gli impianti di stoccaggio – anche temporanei – di rifiuti vengano sottoposti a previa autorizzazione e questa può essere accolta solo per bassi livelli di pericolosità, piccole quantità di rifiuti e brevi periodi di stoccaggio.

Tuttavia, al riguardo è bene ricordare che a seguito di diversi provvedimenti legislativi promossi durante la reggenza del Governo Monti sono state introdotte norme che consentivano un deposito temporaneo di materiali di scavo e demolizioni derivanti da operazioni di bonifica, che avrebbero permesso stoccaggi di milioni di metri cubi di materiale contaminato per un periodo di 2,5 anni senza alcuna autorizzazione preventiva. Una simile prospettiva ha mosso il WWF Italia ha promuovere un'azione di fronte alla Commissione Europea per palese violazione da parte dello Stato Italiano della disciplina riguardante la valutazione di impatto ambientale, quella sulla responsabilità ambientale e quella sui rifiuti.

Pertanto se l'intenzione fosse quella di cercare di correggere la portata di quei provvedimenti, si ritiene che ciò possa avvenire solo se si abbandona l'ipotesi del deposito temporaneo e si entri nell'ottica di uno stoccaggio da sottoporre alle procedure indicate dalla disciplina sulla VIA. Questi principi e criteri dovrebbero, dunque, dovrebbero essere riportati nelle disposizioni che indirizzano il governo ad emanare gli atti di regolamentazione, per evitare il rischio di nuovi contenziosi.

Riguardo, invece, al secondo ambito - Disciplina semplificata della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto – si osserva che in questo caso rientriamo in tutte le ipotesi che riguardano le attività di costruzione e demolizione e producono materiali di risulta classificati come rifiuti.

Ciò significa che l'eventuale intervento disciplinatorio del governo dovrà tener conto dei limiti di mandato che la direttiva comunitaria riconosce agli Stati membri di intervenire con legislazione propria. Non potendo essere considerati sottoprodotti, tali rifiuti possono avere solo due destini vengono recuperati e, quindi, cessano di essere rifiuti (end of waste) o vengono smaltiti attraverso depositi definitivi a terra (discariche).

La disciplina comunitaria oggi consente il recupero di tali materiali attraverso due modalità:

- Il rifiuto recupera le caratteristiche tipologiche del prodotto (il vetro torna nei processi produttivi del vetro, il mattone viene riutilizzato, la roccia tritata viene considerata materiale con specifiche caratteristiche geomeccaniche utili a sostituire altri materiali,);
- La colmatazione (backfilling).

In entrambi i casi occorre ricordare che l'art. 5 della direttiva comunitaria 2008/98/Ce riserva il compito di disciplinare l'end of waste degli aggregati – in cui rientrano le terre e le rocce da scavo classificate come rifiuti – alla stessa UE, che è tenuta in merito ad emanare appositi regolamenti comunitari. Come è già avvenuto per i metalli e per il vetro. Il motivo, per cui è stata operata questa scelta, consiste nel fatto che non vuole permettere che ogni singolo stato disciplini in maniera differente dagli altri, cercando di avvantaggiare le proprie imprese attraverso l'esternalizzazione dei costi ambientali della gestione dei rifiuti. In altri termini, sono norme a garanzia della concorrenza.

A rigore della disciplina comunitaria occorre, dunque, attendere l'emanazione di tali regolamenti, i cui tempi al momento è possibile valutare, anche in considerazione della complessità del procedimento tecnico e amministrativo che deve essere assolto.

Per temperare questa rigidità il legislatore fa salva la disciplina assunta dai singoli stati previgente all'entrata in vigore di tali regolamenti. Per l'Italia ciò significa quanto previsto dai diversi decreti e leggi approvati prima del 2010 su questo tema. Ciò significa che in via di principio non si possono modificare tali discipline e che quindi il mandato al governo previsto in questo articolo cozza con le disposizioni della direttiva 2008/98/Ce.

Rimane un'ultima possibilità. Il comma 4, dell'art. 5, della direttiva comunitaria 2008/98/Ce dispone che *se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, ove quest'ultima lo imponga.*

E' evidente che questa disposizione costituisce una restrizione molto stringente. Il potere riconosciuto agli Stati membri di introdurre nuove regolamentazioni non può essere generale – che abbiamo visto essere di spettanza del regolamento comunitario -, ma solo al caso per caso.

Qualcuno potrebbe osservare che l'Italia si è comportata in precedenza in questo modo anche rispetto al CSS. Dobbiamo, tuttavia, far osservare che su quel provvedimento pende l'avvio di procedimento di infrazione promosso dal WWF Italia. E che, comunque, la disciplina elaborata dal Governo è stata costretta ad imporre che il CSS-combustibile possa essere destinato solo ad impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti. Quindi, di fatto questo provvedimento non porta a tutti gli effetti alla cessazione della qualifica di rifiuto del CSS.

Per quanto riguarda il terzo ambito - Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto – è auspicabile un intervento organico e definitivo.

Sulla base di queste osservazioni si ritiene che i principi di delega al governo debbano essere meno generici e richiamare le modalità riportate dal citato comma 4.

Proposte di emendamento

A tal fine, tuttavia, è importante che nei criteri e principi di delega al governo di cui nelle lettere da a) a d) dell'unico comma dell'art. 5 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 siano richiamati:

- *Il rispetto del principio di derivazione comunitaria “chi inquina, paga”;*
- *Privilegiare nell’intervento di bonifica la rimozione della contaminazione valutando non solo l’analisi di rischio sanitario, ma anche quello ecologico;*
- *Indirizzare gli interventi di bonifica affinché conservino e/o ricreino nel sito di intervento le funzioni ecologiche originarie o, comunque, non producano effetti tali da compromettere le funzioni ecologiche delle aree contermini al sito.*

Articolo 17 (Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

WWF e FAI apprezzano innanzitutto la previsione di disposizioni che, come si legge nel comma 1 dell’art. 17, siano finalizzate al “*recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo*”. In questo senso si valutano assai positivamente tutte le norme che introducono incentivi al recupero e al minor consumo di suolo mediante riduzioni degli oneri di urbanizzazione (cfr. art. 17, comma 1, lett. g) n. 3), 5); lett. h) n. 2)) che vanno nella direzione di quanto da tempo chiesto e auspicato dal WWF e dal FAI di intervenire sul minor consumo di suolo mediante la leva fiscale.

Giudizio negativo si esprime, invece, per l’**introduzione di forme di compensazione e di meccanismi di deroga alla pianificazione** (cfr. art. 17, comma 1, lett. b) ed e)).

WWF e FAI continuano a sostenere che preliminare a qualunque attività di recupero e riqualificazione sia l’attività di individuazione del patrimonio immobiliare e di programmazione e di pianificazione del territorio: da quella paesistica fino a quella urbanistica.

Solo successivamente al compimento di questa imprescindibile attività ricognitiva e pianificatoria possono essere ammessi meccanismi derogatori e di urbanistica negoziata nei confronti dei quali, entro tali limiti e vincoli, chi scrive non nutre un astratto pregiudizio o preclusione.

Inoltre, si nota incidentalmente che, pur nella finalità di attivare meccanismi per incentivare il recupero del patrimonio edilizio, si va nella direzione opposta a quanto previsto nel disegno di legge governativo sul “*Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato*” in discussione alla Camera dei Deputati (AC 2039) che è, opportunamente, incentrato sulla **individuazione** delle “*aree già interessate da processi di edificazione ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali*” (cfr. art. 4 dell’AC 2039).

WWF e FAI ritengono che non sia corretto procedere in tale modo disomogeneo su una materia assai delicata come quella del minor consumo di suolo su cui si auspica una immediata approvazione legislativa del ddl governativo adottato come testo base per la discussione parlamentare.

Per le stesse ragioni sopra svolte, si esprime **contrarietà** all’introduzione del “**Permesso di costruire convenzionato**” introdotto dall’art. 17, comma 1, lett. q) soprattutto nella parte in cui alla lett. a) del n. 3 si prevede che sono soggetti alla stipula della convenzione “*la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori*”.

Proposte di emendamento

Pertanto si chiede:

l’abrogazione dell’art. 17, comma 1, lett. b), e) e q) limitatamente al comma 3 del nuovo art. 28-bis (Permesso di costruire convenzionato) del DPR n. 380/2001.

Articolo 25

(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)

WWF e FAI appuntano l'attenzione esclusivamente sul terzo comma dell'art. 25 del decreto legge 133/2014 che modifica l'art. 146, comma 9, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio introducendo al terzo periodo, dopo la soppressione del primo e secondo periodo, la statuizione secondo cui *“Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”*.

In questo modo il legislatore ha inteso ripresentare la norma già introdotta nel c.d. “Decreto Cultura” (decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014) con la lettera b) del comma 1 dell'art. 12 che non è stata successivamente confermata nella legge di conversione (legge n. 106/2014).

WWF e FAI si oppongono alla nuova formulazione dell'art. 146, comma 9, sopra citato aderendo all'orientamento recentemente posto con la pronuncia del Consiglio di Stato (sezione VI, sentenza n. 4914 del 2013) che ha affermato l'indefettibilità comunque e in ogni caso del parere del soprintendente. In particolare i supremi giudici amministrativi ricordano che *“nel caso di mancato rispetto del termine fissato dall'art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 il potere del Soprintendente continua a sussistere (tanto che un suo parere tardivo resta comunque disciplinato dai richiamati commi e mantiene la sua natura vincolante), ma l'interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo, per contestare l'illegittimo silenzio-inadempimento dell'organo statale”*.

D'altra parte anche la formulazione riproposta dal decreto “Sblocca Italia” non fa, in ogni caso, venir meno la natura vincolante del parere del soprintendente che obbligherebbe in ogni caso l'amministrazione competente a non poter decidere in senso positivo sul rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Proposte di emendamento

Pertanto si chiede:

l'abrogazione del comma 3 dell'art. 25 del decreto legge del 12 settembre 2014 n. 133.

Articolo 26

(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

WWF e FAI in merito all'articolo 26 del decreto legge n. 133/2014 ritengono che lo strumento utilizzato (accordo di programma, disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e la generalità della formulazione (non si specifica cosa debba intendersi per *“immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico”*) non appaiono idonee a garantire le imprescindibili finalità di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa che chi scrive ritiene debbano accompagnare l'iter per l'alienazione, la concessione o la costituzione del diritto di superficie sull'immobile.

Tale ragionamento appare tanto più rafforzato se, come previsto dalla norma del decreto legge in commento, si attribuisce all'accordo di programma l'effetto di variante urbanistica.

Come si vede si tratta di una sovrapposizione di differenti istituti nati per soddisfare esigenze pubbliche diverse che, pertanto, non appaiono idonei ad accompagnare il complesso processo di alienazione, di concessione o di costituzione del diritto di superficie; tanto più laddove, come sopra

richiamato, non si specificano i requisiti oggettivi che un immobile deve possedere perché possa rientrare nella categoria di “immobile non utilizzato” del patrimonio immobiliare pubblico.

Per tali ragioni si esprime una preliminare contrarietà di metodo sull’art. 26 che impedisce a chi scrivere di compiere ogni ulteriore valutazione sul merito della disposizione.

Proposte di emendamento

Pertanto si chiede:

l’abrogazione dell’art. 26 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133.

Articolo 33
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
Delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio)

L’articolo 33 del decreto legge n. 133/2014 si propone di avviare un programma di interventi su territori che oggi sono sottoposti a procedimenti di bonifica, la cui attuazione è molto rallentata. Sono, dunque, aree che non essendo ancora bonificate costituiscono un pericolo per l’ambiente e la salute pubblica.

E’ un nodo già precedentemente affrontato e ruota interamente attorno alla copertura dei costi di risanamento. Nei casi delle aree dismesse questo aspetto è ancora più accentuato. Le soluzioni proposte finora consistono nel contestualizzare su di uno stesso programma di interventi simultaneamente sia gli impegni relativi la fase di risanamento – necessariamente preliminare – sia quelli di investimento per il riutilizzo dell’area.

In questo modo colui che sostiene i costi di risanamento può stimare, tenendo conto degli investimenti successivi per il rilancio del sito, se i profitti attesi sono in grado di essere e in che misura recuperati. La crisi economica degli ultimi anni ha compromesso di molto l’attendibilità di queste valutazioni e ha rallentato l’interesse degli investitori.

La soluzione proposta in quest’articolo propone la definizione di un quadro di interventi all’interno del quale stabilire attività e ruoli. La proposta si presenta, comunque, come una normazione di livello generale stabilendo criteri, principi e linee guida e rimandando a passaggi successivi la definizione degli aspetti più tecnici. Le innovazioni proposte hanno soprattutto ad oggetto gli aspetti formali dei procedimenti (funzioni, termini, modalità, ...), ma non modificano i livelli di tutela dei valori protetti (ambiente e salute).

Il procedimento ideato si articola in:

- le aree sulle quali intervenire;
- l’individuazione la nomina di un commissario delegato e di un soggetto attuatore per ogni area con il compito di presentare dei programmi di interventi di risanamento e di rilancio;
- l’attribuzione di specifici poteri per l’attuazione degli interventi;
- la descrizione del procedimento di approvazione dei gli interventi proposti e le modalità di attuazione.

Il modello ricalca quello dei commissari delegati di protezione civile. Quindi, un ufficio autonomo, di piena responsabilità. Nessuna indicazione è fornita circa la loro strutturazione. La proposta, quindi, sembra riferirsi ad un’esperienza già fatta. L’unico elemento di incertezza è dato dal fatto che in molti casi tali esperienze non hanno avuto esiti positivi.

Perché un ufficio di questo tipo sia in grado di funzionare è necessario che:

- Assuma in sé funzioni autorizzatorie, ordinariamente spettanti ad altri organi, rispettando i procedimenti previsti dalla disciplina comunitaria in materia ambientale, di appalti e salute;
- Sia dotato di strutture in grado di assisterlo in questo compito;
- Abbia le disponibilità finanziarie in grado di coprire gli impegni assunti.

L'autonomia è, infatti, fondamentale per evitare condizionamenti esterni, ma anche per avere un'inequivocabile imputazione della responsabilità. Funzioni di indirizzo, posizioni subordinate a provvedimenti autorizzatori esterni o a finanziamenti non a propria disposizione sono stati spesso la causa delle esperienze negative.

L'articolo proposto risponde genericamente a questi requisiti e rimane un margine di incertezza rispetto alla fase di attuazione. In particolare, il problema è relativo alla durata dell'incarico. Nulla viene detto al riguardo. Le garanzie di autonomia e di capacità operativa si concretano solo nel caso in cui è chiaro che la durata dell'incarico è connessa con la durata degli interventi. Altrimenti, l'attribuzione della responsabilità non potrà essere completa.

Le modifiche che qui di seguito vengono suggerite consentono di evitare duplicazioni di responsabilità, chiara imputazione dei ruoli e risoluzioni di eventuali conflitti all'interno dell'ufficio. Posizioni separate, ma non ordinate potrebbero generare contrasti superabili solo con interventi esterni a discapito dell'efficacia ed efficienza della sua azione.

Proposte di emendamento:

Pertanto, si chiede di:

sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

“5. In conformità all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Presidente della Regione interessata viene istituito l'ufficio del commissario straordinario del Governo, con quale vengono definite le funzioni, i compiti, i settori di intervento e tutte le disposizioni necessarie al suo funzionamento e al raggiungimento dei obiettivi indicati. Con decreto del Presidente dei Ministri, proposto dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare viene nominato un commissario straordinario preposto alla direzione di detto ufficio. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. Egli agisce sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Commissario straordinario. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.”

Articolo 34
(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163
Per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica
e messa in sicurezza dei siti contaminati.
Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate
nel corso di attività di messa in sicurezza)

Non ci sono osservazioni di particolare rilevanza all'articolo 34 del decreto legge n. 133/2014, tranne che per la lettera b), del comma 10.

In questo caso si tratterebbe di collocare terreni contaminati – che per legge una volta scavati sono divenuti rifiuti – all'interno del sito, anche in aree differenti da quelle del prelievo.

La lettera b) consentirebbe questa pratica anche per quei terreni sui quali non è stato operato un effettivo test di cessione della contaminazione, seppur limitatamente ai rifiuti rispetto ai quali sia stato riscontrato che il valori di contaminazione rientrino nel CSR e siano collocati in aree protette da diaframmi fisico o barriere idrauliche.

E' questa una evidente violazione della disciplina comunitaria sulle discariche. Infatti, in questo caso ci troveremmo a terreni contaminati e pericolosi che possono cedere la propria contaminazione per imbibimento smaltiti in bacini la cui tenuta non rispetta quella richiesta dalla direttiva sulle discariche per rifiuti pericolosi.

Proposte di emendamento:

Pertanto, si chiede:

la lett. b), del comma 10 è sostituita dalla seguente:

“b) qualora, ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio, non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati e' consentito solo se nell'area di riutilizzo che sia stata autorizzata nel rispetto delle disposizione previste dalla disciplina comunitaria sulle discariche.”

Articolo 35
(Misure urgenti per la individuazione e realizzazione di impianti di recupero di energia,
dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche
di prevalente interesse nazionale)

L'articolo 35 del decreto legge n. 133/2014 è obiettivamente anacronistico. **L'Italia è il terzo paese europeo per numero di inceneritori dopo la Francia e la Germania. Entro il 2020 l'Italia, come il resto dell'Europa, dovrà provvedere al riciclaggio del 50% della frazione cellulosica e di plastica contenuta nei rifiuti urbani e assimilati. Siamo molto lontani da quell'obiettivo.**

Non può far fede la comunicazione dell'ISPRA, secondo cui avremmo già raggiunto il 40%, in quanto il calcolo operato dall'ISPRA è sull'avvio al riciclo e non al riciclo stesso o al preparato per il riutilizzo come chiesto dalla direttiva comunitaria 2008/98/Ce. Per far comprendere la fallacità del dato, basti pensare che il 60% della plastica destinata all'avvio al riciclo non riesce ad essere riciclata e viene smaltita in discarica o bruciata.

A fronte di questa scadenza, l'Italia risulta essere del tutto impreparata: non sono state adottate strategie per sviluppare il riciclaggio, non sono state assunte misure a sostenere una filiera economica capace di sostenere questo sforzo e si sostengono investimenti e sussidi di contrasto, come gli inceneritori e certificati pseudo-verdi.

Un dato oggi è già certo. La capacità di trattamento termico dei rifiuti esistente e in esercizio oggi in Italia al 2020 risulterebbe in esubero se dovessimo rispettare gli impegni comunitari. Come del resto già risulta in molti Paesi europei (Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, ..., che pur di rientrare nelle spese di costruzione sostenute accettano rifiuti provenienti dall'estero a prezzi stracciati). Dunque, la costruzione di nuovi impianti – senza prevedere la contestuale chiusura in compensazione di quelli in esercizio – non solo non è strategica, ma anche uno spreco di risorse pubbliche e un prelievo forzoso nelle tasche dei cittadini, che dovrebbero contribuire a pagare la realizzazione e l'esercizio di impianti rispetto ai quali è previsto un sempre minore impiego.

Il tasso di vita di questi impianti – e anche il periodo di ammortamento dell'investimento – è di diverse decine di anni. Quindi, ci troveremo di fronte a impianti che entrerebbero in funzione alle soglie del 2020 e dovrebbero esercire almeno fino al 2050. Tempi più brevi richiederebbero quote di ammortamento più alte e maggiori costi per i cittadini.

Inoltre, è bene ricordare che nel luglio scorso l'UE ha presentato una riforma della disciplina sui rifiuti indicando che l'obiettivo del 50% al 2020 sia portato al 70% nel 2030, quelli del 60% per i rifiuti da imballaggi siano portati fino all'80% entro il 2030 e dal 2025 entri in vigore il divieto di trattamento termico per tutti i rifiuti che risultino riciclabili. Entro il 2050 è stato fissato l'obiettivo del riciclaggio totale. Insomma, il trend delle politiche è del tutto contrario agli scopi dell'art. 35.

Occorre fare anche un'altra considerazione. Dal 2015 entra in vigore l'obbligo comunitario di fare la raccolta differenziata monomateriale della carta, del metallo, della plastica, del vetro e, laddove possibile, del legno. Come emerge dall'ultimo rapporto ISPRA oltre ¼ dei comuni italiani non svolge questa pratica. Il mancato rispetto di questo compito comporterebbe l'avvio di procedimenti di infrazione nei confronti del nostro Paese.

Nel caso in cui, invece, questo fosse implementato osserveremo un significativo aumento del riciclaggio della carta e della plastica e una maggiore ridondanza degli impianti di incenerimento già oggi in esercizio in Italia. Insomma, la norma proposta non solo è inutile, ma addirittura dannosa per i conti pubblici e per le tasche dei cittadini.

Un ultimo appunto. L'articolo 35 riporta un curioso inciso, secondo cui gli inceneritori *individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio*. E' un'affermazione che potrebbe ingenerare conflitti con il diritto comunitario e porre il nostro Stato di fronte a procedimenti di infrazione.

Una simile formula, infatti, rischia di essere intesa come se il peso del rifiuto combustibile possa essere incluso nel conteggio della percentuale di raccolta differenziata o addirittura di materiale riciclato. Questo violerebbe palesemente le norme comunitarie, che escludono che qualsiasi trattamento finalizzato al recupero energetico possa essere classificato come riciclaggio e che definiscono la raccolta differenziata come monomateriale. Il CSS, invece, sappiamo che rimane un rifiuto ed è costituito da diversi materiali presenti nei rifiuti.

Proposte di emendamento:

Pertanto, si chiede:

l'abrogazione dell'articolo 35 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133.

In subordine, la sostituzione con il seguente.

“Art. 35

(Misure urgenti per l'individuazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e per incontrare gli obiettivi di riciclaggio previsti per il 2020 dalle direttive comunitarie. Con lo stesso provvedimento vengono individuati gli impianti che risulterebbero in esubero dal 2020, rispetto ai quali si definisce un programma di progressiva dismissione.

2. Tutti gli impianti devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.

3. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.

4. Ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti. “

Articolo 37

(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto di gas naturale)

L'articolo 37 del decreto legge 133/2014 stabilisce che **gasdotti, rigassificatori e stoccaggi** di gas naturale rivestono “*carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti*”, e di conseguenza avranno diritto a una serie di semplificazioni e incentivi.

Il WWF ritiene grave che la norma non preveda alcuna prioritizzazione delle opere in oggetto in base a necessità conclamate, attribuendo tout court a tutte le infrastrutture delle tipologie in oggetto la definizione di opere *di interesse strategico*. L'effetto sarebbe una enorme bolla speculativa del gas, nascosta dietro la solita motivazione emergenziale, che porterà non già ad aumentare la sicurezza di approvvigionamento, ma a moltiplicare le infrastrutture senza che si sia fatta una valutazione a monte delle necessità e delle priorità.

La situazione geopolitica internazionale avrebbe dovuto portare prioritariamente a maggiori investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, le uniche che non dipendono da alcun fornitore estero. In seconda istanza, pur ammettendo una necessità di diversificare e assicurare le forniture di gas, le opere andrebbero attentamente valutate in base alle esigenze reali e all'impatto (ambientale, sociale e sull'economia territoriale) di ciascuna opera stessa. Oltretutto, è di tutta evidenza che i tempi richiesti dalle singole opere mal si conciliano con l'intervento volto a tamponare la situazione contingente, e che dunque i procedimenti facilitati avrebbero l'esclusiva motivazione di far saltare i vincoli e guadagnare incentivi.

Il precedente del cosiddetto decreto “sblocca centrali” che ha fatto sì che oggi in Italia si abbia una spaventosa overcapacity di impianti di produzione di energia elettrica, le quali a loro volta costituiscono un ostacolo all'interesse nazionale di risparmio energetico e pretendono meccanismi di remunerazione non basati su produzione e consumo, dovrebbe aver insegnato qualcosa al Ministero dello Sviluppo Economico e ai legislatori.

Il WWF ritiene molto grave la possibilità, praticamente illimitata e arbitraria, data all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico di stabilire meccanismi incentivanti per tutte le strutture in oggetto. Mentre si frappongono barriere alle energie rinnovabili e si riducono pesantemente e retroattivamente gli incentivi previsti (suscitando lo sdegno degli investitori internazionali, che considerano a non più credibile il nostro Paese, e non solo nello specifico), si continuano a mascherare sussidi ai combustibili fossili incompatibili con gli impegni assunti in sede internazionale dall'Italia e, ovviamente, sempre giustificati in una logica emergenziale.

A tale proposito, il WWF ritiene indispensabile che, come è stato fatto per le rinnovabili, ci sia una quantificazione veritiera e completa di tutte le forme di retribuzione economica che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico concede, attraverso le bollette elettriche e del gas, ai combustibili fossili.

Il WWF ritiene altresì grave che nel decreto non compaiano le norme per stabilizzare le **detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica**: si dice che queste potrebbero arrivare con la prossima Legge di Stabilità.

Proposte di emendamento:

Pertanto, si chiede:

l'abrogazione dell'articolo 37 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133.

In subordine, la sostituzione con il seguente.

“Art. 37

(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale)

Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, entro 30 giorni dalla pubblicazione in GU della presente legge, il Ministero dello Sviluppo Economico, in accordo con il Ministero dell'Ambiente, individua i terminali di rigassificazione di GNL e gli stoccaggi di gas naturale che rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, tenuto conto e indicando le strutture di tale tipologia già esistenti e il loro effettivo utilizzo. Tali opere devono assicurare l'entrata in esercizio entro e non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge, venendo altrimenti a mancare il carattere di intervento di urgenza di cui al titolo del presente articolo.

Articolo 38

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

WWF, Legambiente e Greenpeace chiedendo l'abrogazione dell'art. 38 del decreto legge n. 133/2014 osservano in premessa che, nonostante le dichiarazioni del Presidente del Consiglio **Matteo Renzi** al Summit ONU sul cambiamento climatico del 23 settembre sulla necessità di impegni precisi per tenere sotto controllo la febbre del Pianeta, l'Italia stenta a definire una **roadmap per la decarbonizzazione**.

Punto di riferimento delle politiche governative è ancora la **SEN- Strategia Energetica Nazionale**³, mai sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica, con la quale l'Italia ha deciso di continuare ad investire

³ Occorre a tal proposito evidenziare che la Strategia Energetica Nazionale, approvata con D.M. 8 marzo 2013 emanato dal Ministero dello sviluppo economico e pubblicato “per comunicato” nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2013 n. 73 non ha alcun valore normativo in quanto semplice atto amministrativo di carattere generale in attesa dell'emanazione di provvedimenti applicativi. Nel merito della Strategia, infine, dal sito della Camera dei Deputati si evince che per effetto del referendum popolare abrogativo tenutosi nei giorni 12 e 13 giugno 2011, “l'istituto della SEN non fa perciò più parte del nostro ordinamento”.

principalmente sulle risorse fossili costituite dagli idrocarburi puntando al raddoppio della quantità di gas e petrolio estratto, seppur in un quadro velleitario e paradossale di **sviluppo sostenibile della produzione nazionale degli idrocarburi** (come viene detto nella SEN). Nella passata legislatura, proprio nei mesi precedenti il lancio della Strategia l'allora Ministro allo Sviluppo Economico Corrado Passera aveva presentato una **stima di 15 miliardi di euro di investimento (un punto di PIL!) e di 25 mila nuovi posti di lavoro legati al rilancio delle estrazioni degli idrocarburi in Italia⁴**. Sono gli stessi dati che vengono ancora oggi usati dal Governo Renzi.

Ma a parte queste stime fantasiose, quello che di certo si sa è che secondo le valutazioni dello stesso ministero dello Sviluppo economico ci sarebbero **nei nostri fondali marini circa 10 milioni di tonnellate di petrolio di riserve certe⁵, che stando ai consumi attuali, coprirebbero il fabbisogno nazionale per sole 8 settimane**. Non solo: anche attingendo al **petrolio presente nel sottosuolo, concentrato soprattutto in Basilicata, il totale delle riserve certe nel nostro Paese verrebbe consumato in appena 13 mesi⁶**.

Le scelte compiute nell'art. 38 del cosiddetto decreto *Sblocca Italia* vanno esattamente nella direzione opposta a quella annunciata New York e mettono a rischio **il Mediterraneo**, bacino chiuso dai fragili equilibri ecologici, per questo protetto dalla Convenzione ONU di Barcellona, che costituisce lo **0,7% della superficie marina mondiale e ha un regime di ricambio della massa d'acqua stimato in circa 80 anni, dove si concentra più del 25% di tutto il traffico petrolifero marittimo mondiale provocando un inquinamento da idrocarburi che non ha paragoni al mondo**.

E' inoltre facile prevedere che le nuove competenze riportate in capo al Governo ai sensi dell'art. 38 consentiranno velocemente di sbloccare i procedimenti in corso in **Basilicata**. **Ciò significherà in prima battuta aumentare la produzione nel giacimento in Val d'Agri dagli attuali 80.000 barili al giorno non solo ai 104 mila barili comunque autorizzati negli accordi del 1998 tra Stato, Regione ed ENI, ma fino a 129 mila barili**, cifra questa che inizia a ritornare in più atti dell'ENI e della Regione. A questa cifra si andranno poi ad aggiungere gli ulteriori 50 mila barili provenienti dal vicino giacimento Tempa Rossa quando entrerà a pieno regime. Ovviamente questo incremento della produzione non tiene minimamente conto di tutti i problemi di impatto ambientale che aumenteranno in maniera proporzionale, come la produzione di rifiuti speciali, le emissioni in atmosfera del centro olio, i rischi di incidenti, eventi oramai di routine. Particolarmente grave il problema della reiniezione delle acque di lavorazione in quanto il pozzo attualmente usato da più di 10 anni, Costa Molina 2, ha probabilmente già subito danni che hanno causato fenomeni di inquinamento mentre il pozzo Monte Alpi 9 Or, che l'ENI vorrebbe utilizzare a tal fine, non è stato autorizzato dal sindaco di Grumento Nova che ha applicato saggiamente il principio di precauzione essendo la zona ad elevato rischio sismico.

Oltre la Val d'Agri non bisogna dimenticare che la Basilicata è interessata in terra ferma da 18 istanze di permessi di ricerca, 11 permessi di ricerca e 20 concessioni di coltivazione di idrocarburi per circa i 3/4 del territorio, a cui bisogna aggiungere le istanze nel mare Ionio. L'applicazione dell'art.38 insomma potrebbe, in base ad un presunto interesse nazionale, condannare la Basilicata a diventare un hub energetico destinato alla produzione di petrolio a danno di ogni altra ipotesi di sviluppo, con tutti i problemi ambientali che ne conseguirebbero.

Non è esonerato dalla corsa all'oro nero neanche il mare italiano. In totale oggi le aree richieste o già interessate dalle attività di ricerca di petrolio si estendono per circa 29.209,6 kmq di aree marine, 5000 kmq in più rispetto allo scorso anno. Il mar Ionio vede 10.311 kmq interessati da 16 richieste di ricerca, una di coltivazione e un permesso di ricerca già attivo. Il Canale di Sicilia ha 6.954 kmq interessati da 3 richieste di concessione, 10 istanze di ricerca e 5 permessi di ricerca già rilasciati. Il mar Adriatico invece ha sotto scacco delle compagnie petrolifere 11.944 kmq, di cui 2 istanze di concessione, 17 di ricerca e 7 permessi già rilasciati per l'esplorazione dei fondali marini. A queste si devono aggiungere poi i 76419 kmq richiesti dalle società per avviare attività di prospezione, ovvero la prima fase di indagine per individuare le aree su cui poi eseguire ricerche più approfondite.

4 <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-04-26/petrolio-made-italy-nostro-150524.shtml?uuid=AbV4vwTF>

5 RA 2013 DGRME-UNMIG

6 RA 2013 DGRME -UNMIG

Passando alle **osservazioni tecniche** si rileva che la norma in questione, volendo al momento soffermarsi solo gli aspetti più rilevanti, stabilisce, nella sostanza:

- con il combinato disposto di comma 1, 2, 3 e 6 ultimo periodo che *“le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere strategico”* e rientrano quindi, sia a terra che a mare, nell’iter autorizzativo semplificato e accelerato, anche in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), derivante dalla cosiddetta legge Obiettivo, oggi traslata nel Codice Appalti (Dlgs n. 163/2006);
- con i comma 5 e 6, modifica la normativa di settore (legge 9 gennaio 1991 n. 9) accorpando in un titolo unico le attività di ricerca e coltivazione, che erano sinora mantenute distinte, ed estende la durata della concessione da 20 a 30 anni;
- con il comma 6 lettera b) stabilisce di applicare impropriamente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) invece che la VIA al programma dei lavori della singola concessione;
- con i commi 9 e 10 riguardanti i cosiddetti *progetti sperimentali* localizzati in *prossimità delle aree di altri stati rivieraschi* intende bypassare la fase di studio avviata nel 2002 in capo al Ministero dell’ambiente sui rischi di subsidenza in Alto Adriatico pur di superare *l’attuale blocco delle attività* (come si legge nella Relazioni introduttiva dell’AC 2629).

Quindi le disposizioni in esame:

- a) **consentono di applicare le procedure semplificate e accelerate sulle infrastrutture strategiche di cui al Dlgs n. 163/2006 ad una intera categoria di interventi senza individuare alcuna priorità;**
- b) **trasferiscono d’autorità le VIA sulle attività a terra dalle Regioni al Ministero dell’Ambiente senza tenere conto della necessità di esaurire le procedure in corso presso l’amministrazione che le ha avviate;**
- c) **compiono una forzatura rispetto alle competenze concorrenti tra Stato e Regioni di cui al vigente Titolo V della Costituzione;**
- d) **riunificano una concessione unica per ricerca e coltivazione in contrasto con la distinzione tra le autorizzazioni per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi di cui alla Direttiva 94/22/CE e al decreto di recepimento Dlgs n. 625/1996;**
- e) **applicano impropriamente e erroneamente la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE e la VIA;**
- f) **trasformano forzosamente gli studi del Ministero dell’Ambiente sul rischio subsidenza in Alto Adriatico legato alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, di cui alla legge n. 112/2008, in “progetti sperimentali di coltivazione” (!);**
- g) **costituiscono una distorsione rispetto alla tutela estesa dell’ambiente e della biodiversità rispetto a quanto disposto dalla Direttiva Offshore 2013/13/UE;**
- h) **non rispecchiano l’attenzione dedicata alla tutela della biodiversità, al ruolo delle regioni e degli enti locali dalla nuova Direttiva 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale.**

Ma andiamo per ordine ad approfondire i vari aspetti.

La questione delle competenze
(commi da 1 a 5)

Nei commi da 1 a 5 dell'art. 38 del decreto legge n. 133/2014 risulta evidente non solo l'esclusione degli enti locali ma soprattutto si ha la marginalizzazione delle stesse Regioni, considerate alla stregua di tutte le amministrazioni che concorrono al processo decisionale, senza che vengano rispettate le loro competenze di cui al Titolo V della Costituzione che presuppongono la necessità di intese forti nel rispetto del principio di leale collaborazione richiamato dalla Carta.

Come giustamente ricordato dall'avvocata Valentina Stefutti nella rivista specializzata on-line "Diritto all'ambiente" (con riferimento a quanto stabilito al comma 1 dell'art. 38 del decreto legge n. 133/2014 in esame) ai sensi del comma 3 dell'art. 117 della Costituzione *produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia* sono materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Ne consegue che, come significato da tempo dalla Corte Costituzionale e ricordato da Stefutti: *"la disciplina statale, perché non vada ad incidere significativamente nell'ambito dei poteri regionali, debba essere limitata a quanto strettamente indispensabile, dovendo essere adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione."*

D'altra parte è proprio quello che la Corte Costituzionale stabilisce con la sua Sentenza n. 383/2005 con la quale l'Alta Corte rimanda alla necessità di "intese forti" su questa materia tra Stato e Regioni, ricordando come *"Tali intese – infatti - costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimità costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la "chiamata in sussidiarietà" di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, e quindi non sono superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi, pertanto, la volontà della Regione interessata non può essere sostituita da una determinazione dello Stato."*

Il professore di diritto costituzionale dell'Università di Teramo Enzo Di Salvatore in una recente intervista ad AltraEconomia si sofferma inoltre giustamente sul ruolo costituzionale delle Regioni e il loro coinvolgimento in Conferenza di servizi, previsto dalla lettera b), primo periodo, comma 6 dell'art. 38: *"Un dubbio di legittimità concerne, infine, il rilascio dell'intesa da parte della Regione e, cioè, il fatto che il decreto del Governo sembrerebbe richiedere che l'intesa venga rilasciata in conferenza di servizi. Per la verità questa possibilità è già contemplata da tempo, ma nella prassi le singole Regioni hanno sempre rilasciato o negato l'intesa con un atto ad hoc, comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico. Il decreto-legge, invece, parla di "apposita" conferenza di servizi (oltre tutto, in altra sua parte detta una nuova disciplina dell'efficacia degli atti di assenso che devono trovare espressione in seno alla conferenza). Questa previsione forse è dettata da esigenze di celerità, atteso che il procedimento deve concludersi entro 180 giorni (suppongo a partire dall'istanza presentata dalla società petrolifera). Ma se così fosse, la disposizione sarebbe certamente illegittima, in quanto tende a considerare la partecipazione della Regione al procedimento alla stregua di qualsiasi amministrazione pubblica, chiamata a rilasciare un semplice nulla osta o una mera autorizzazione. L'intesa della Regione si configura, invece, come atto "politico", non come atto amministrativo, in quanto si giustifica quale compensazione alla perdita di competenza della Regione dovuta all'attrazione in capo allo Stato della stessa per esigenze di carattere unitario. Basta leggere quello che ha stabilito al riguardo la Corte costituzionale con le sentenze n. 482 del 1991 e n. 283 del 2005: la Regione ha diritto di partecipare alle decisioni assunte in sede statale con l'intesa e, in caso di mancato accordo con lo Stato, potrebbe portare all'attenzione della stessa Corte il problema, provocando un conflitto di attribuzione. Ma questo presuppone che l'atto della Regione conservi intatta la sua autonomia: se, invece, la Regione si esprimerà in conferenza, l'atto sarà imputato alla conferenza e non alla Regione."*

Si aggiunga, come giustamente osservato sempre da Stefutti, sotto altro profilo l'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione *"abilita lo Stato ad intervenire solo in ordine a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione, non può legittimamente giustificare l'appropriazione, ad opera del Governo nazionale, di interi ambiti di disciplina, escludendo o riducendo radicalmente il ruolo delle Regioni"*.

Ed è esattamente questo il caso del dettato del provvedimento governativo in questione quando con le disposizioni contenute nel decreto (comma 1 dell'art. 38) si avoca il potere di intervento allo Stato, non

facendo nemmeno lo sforzo di indicare uno strumento pianificatorio e programmatico, che almeno individui gli interventi ritenuti di prioritario interesse nazionale.

Nel decreto in esame ci si limita a contemplare nell'ampia categoria della "strategicità", senza alcuna distinzione, tutte le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nonché quelle di *stoccaggio sotterraneo di gas*. Attività le prime che, tra l'altro, sono ampiamente aleatorie sia rispetto ai risultati economici attesi che alle ricadute sociali ed ambientali.

Esiste poi il problema del coinvolgimento degli enti locali che andrebbe esaminato con maggiore attenzione, come osserva il professor Di Salvatore: *"Un secondo problema riguarda la partecipazione degli Enti locali al procedimento. La legge n. 239 del 2004 aveva riconosciuto loro questo diritto. Successivamente la legge n. 99 del 2009 ha limitato la partecipazione degli Enti locali al procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle infrastrutture connesse alle attività di perforazione. Ora il decreto sblocca Italia non fa più menzione degli Enti locali. Colgo l'occasione per ricordare che dinanzi al TAR Lazio pende un ricorso avverso un permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, che verrà discusso il 27 novembre prossimo. Con il ricorso si chiede al TAR -seppure in via subordinata- di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge n. 99 del 2009, per violazione del principio di leale collaborazione."*

Fa bene il professor Di Salvatore a sollevare il problema degli enti locali visto che la norma, così come concepita, costituisce un arretramento rispetto all'attuale formulazione del vigente articolo 6, comma 17 del Dlgs n. 152/2006 per quanto riguarda il coinvolgimento degli enti locali nei procedimenti autorizzativi riguardanti le attività offshore.

Si ricorda che l'ar. 35 del dl 83/2013 che modifica il Codice dell'Ambiente, recita:

*"Art. 35 Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi
In vigore dal 12 agosto 2012*

1. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo (...).

La questione delle procedure

Commi 1, 2 e 3

La dichiarazione di "strategicità", derivante dalla Legge n. 443/2001 (cd. Legge Obiettivo), seppur discutibile data l'ampiezza degli interventi in esso previsti, deriva comunque dall'elenco di opere ricompreso nel Primo Programma delle Infrastrutture strategiche (Delibera CIPE n. 121/2001) e ha come conseguenza l'applicazione di procedure autorizzative accelerate e semplificate oggi ricomprese nel Codice degli Appalti (Dlgs n. 163/2006, cd "Codice Appalti") alle sole opere ricomprese nel Programma, cosa che le disposizioni del cd decreto *Sblocca Italia* ignorano bellamente.

La strategicità dichiarata nel decreto (come emerge dalla lettura del combinato disposto commi 1, 2, 3 e 6 dell'art. 38 del decreto legge n. 133/2014 in esame) comporta per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, come stabilito dal Dlgs n. 163/2006, che: la Commissione VIA si esprima sul progetto preliminare e che la finalità di tale espressione sia principalmente quella di indicare al proponente, in

generale attraverso un impressionante numero di prescrizioni, quali sono le caratteristiche che deve avere il progetto per risultare ambientalmente compatibile. Compatibilità ambientale che viene decisa a maggioranza dal CIPE, mentre le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e dei beni paesaggisti e culturali rendono solo un parere. Decisione che non prevede controdeduzioni alle Osservazioni presentate da cittadini e dagli enti locali nel termine tassativo di 30 giorni. A seguito del giudizio positivo reso dal CIPE sul progetto preliminare il proponente sviluppa il progetto definitivo. Sul progetto definitivo la valutazione diviene in sostanza una riduttiva verifica di ottemperanza alle prescrizioni date sul progetto preliminare. La pubblicità del progetto e le osservazioni del pubblico sono anch'esse ristrette al progetto preliminare, che non dà ovviamente conto di tutti gli impatti che emergeranno invece in sede di progetto definitivo.

Ben altra è la procedura di VIA valida sino ad oggi per questo settore secondo la normativa nazionale di riferimento (disciplinata dal Dlgs n. 152/2006, cd "Codice Ambiente" e s.m.i): la valutazione di impatto ambientale viene compiuta sul progetto definitivo; entro 60 giorni devono essere presentate le osservazioni da parte di chiunque abbia interesse al progetto; l'autorità competente può disporre una consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello SIA, dei pareri forniti dalle P.A. e delle osservazioni dei cittadini; l'intera procedura è in capo al Ministero dell'ambiente (autorità competente) che acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati, nonché nel caso di progetti di competenza statale i pareri delle regioni interessate e si conclude con un provvedimento di VIA, espresso e motivato dello stesso Ministero, reso anche nell'ambito di una Conferenza di servizi.

E' evidente come estendere le procedure semplificate e accelerate ad una larghissima e imprecisata categoria di interventi comporti una inibizione della capacità di intervento nell'iter autorizzativo di un numero indefinito di opere da parte di Regioni, enti locali e cittadini interessati.

La questione del "passaggio di competenze" sulla VIA

Comma 4

Sempre con riguardo alla procedura di VIA, con il comma 3 dell'art. 38 del decreto legge 133/2014 si stabilisce che le procedure di valutazione di impatto ambientale per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a terra che siano state avviate dalla Regioni, come stabiliva sinora la Legge, se non completate entro il 31 dicembre 2014 debbano essere avocate dallo Stato e trasmesse automaticamente al Ministero dell'Ambiente.

Ciò è contrario all'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (Codice Civile) che stabilisce il principio "tempus regit actum" (ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica), Fondamentale principio che contempla tra l'altro il principio di irretroattività: la norma giuridica non si applica a fatti, rapporti o procedure sorti e/o avviati prima che la nuova norma entri in vigore. Ne consegue che ogni atto deve essere disciplinato dalla normativa vigente al momento in cui essa è posta in essere.

Nel caso specifico il legislatore pretende che procedimenti di VIA avviati dalla Regioni, sulla base di norme diverse per ogni amministrazione e che quindi prevedono modalità diverse di svolgimento e di assunzione delle decisioni finali abbiano a cessare "per decorrenza dei termini" passando automaticamente nella mani del Ministero dell'ambiente, seguendo per giunta secondo una procedura semplificata e accelerata che si applica alle c.d. infrastrutture strategiche.

Il non aver previsto un meccanismo transitorio di esaurimento delle procedure in atto, avviate con normativa diversa da quella introdotta, è uno degli altri elementi che conferma la grande approssimazione con la quale è stata redatta la norma.

Questo comunque avrà come conseguenze un forte aggravio del lavoro della Commissione VIA nazionale: infatti, a quanto risulta dai dati ufficiali, sono 173 i progetti a terra che con l'attuale legislazione, devono fare la VIA regionale (68 istanze di permessi di ricerca, 96 permessi di ricerca, 9 istanze di concessione a coltivazione

La questione dell'Alto Adriatico e dei "progetti sperimentali"
Commi 9 e 10

Come abbiamo visto, quanto previsto con le disposizioni contenute nei commi 9 e 10 dell'art. 38 si trasformano gli studi che dovevano essere portati a termine dal Ministero dell'Ambiente per verificare il mantenimento del divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione in Alto Adriatico (art. 8 della legge n. 112/2008) in *"progetti sperimentali di coltivazione"* sotto il controllo del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Ambiente. Anche qui l'interesse alla tutela dell'ambiente, nel rispetto del principio di precauzione viene subordinato all'esigenza di riprendere *le attività di produzione interrotte nel 2002 nel quadrante del Golfo di Venezia che va dal Tagliamento al Po di Goro.*

Infatti è stata sì la Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" che all'art. 26 *"Disposizioni relative a Venezia e Chioggia", comma 2 ha stabilito: la modifica dell'articolo 4, comma 1, della normativa di settore, la legge 9 gennaio 1991, n. 9, estendendo il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione: alle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po".*

Ma poi è seguito il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" che all'art. 8, comma 1 stabilisce che: *"1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione."*

Sinora era al solo Ministero dell'Ambiente che facevano capo gli studi sui rischi di subsidenza legati alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nell'Alto Adriatico, mentre con i "progetti sperimentali", come fa presupporre lo stesso nome, si intende riavviare in condominio con il Ministero dello Sviluppo Economico, interessato allo sviluppo delle attività economico produttive, proprio quelle attività che erano state giustificatamente interdette per motivi ambientali e di protezione civile in questa delicatissima zona.

Tutto questo nonostante le evidenze del fenomeno. Ad esempio secondo i dati Arpa il litorale ravennate (dove è presente un'intensa attività estrattiva offshore), presenta abbassamenti generalmente fino a circa 5 mm/anno, con alcune aree più critiche come l'area costiera compresa tra il Lido Adriano e la foce del Bevano che presenta una depressione più importante, facendo registrare un abbassamento pari a 20 mm/anno in corrispondenza della foce dei Fiumi Uniti.

La norma pone peraltro un rilevante dubbio interpretativo. Se è indubbio che, secondo le migliori regole di tecnica legislativa, la disposizione generale debba precedere le eventuali disposizioni subordinate e/o di dettaglio, nel caso di specie non sarebbe stato oggettivamente possibile inserire il comma 1bis prima del comma 1.

Ora, l'art.1-bis, fa espresso ed unico riferimento alle "risorse nazionali", e allo stesso tempo ai "paesi rivieraschi" e non già alle "aree di cui al comma 1 del presente articolo", il che non consentirebbe di ritenere, de plano, che la norma si riferisca solo a Croazia e Slovenia. Questo significa che, per come è scritta la norma, questa ben potrebbe intendersi riferita non solo all'Alto Adriatico ma anche ad altre aree, a cominciare dal Canale di Sicilia.

L'atto concessorio unico
Commi 5 e 6

A proposito del “titolo concessorio unico” di ricerca e coltivazione di idrocarburi, proposto nei commi 5 e 6 dell’art. 38 del decreto legge n. 133/2014 c’è subito da osservare che la mancata, netta distinzione tra le fasi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi è contraria allo spirito e alla lettera della normativa normativa comunitaria di riferimento **Direttiva 94/22/CE “relativa alle condizioni di rilascio e dei esercizio delle autorizzazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”** che non a caso all’art. 4 ribadisce che debbano esserci autorizzazioni specifiche legate alle singole attività.

Distinzione questa che viene totalmente rispettata e recepita dal Decreto legislativo n. 625/1996 che costituisce attuazione della Direttiva 94/22/CE, non a caso nemmeno citato nei commi in questione dell’art. 38 del decreto.

Il combinato disposto della legge di settore n. 9/1991, che con i commi 5 e 6 si intende modificare, e del Dlgs n. 625/1996, nemmeno citato dal legislatore, evidenzia la diversa natura e i diversi impatti previsti nelle varie fasi per le diverse aree di intervento:

- L’autorizzazione del permesso di ricerca è disciplinata dall’art. 6 della legge n. 9/1991, che dispone, tra l’altro: *1. Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale. 2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati; nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e mare (...).*
- La concessione di coltivazione invece è disciplinata invece dall’art. 9 della legge n. 9/1991 che dispone, tra l’altro: *“1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto. (...)”*
- Si aggiunga, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 625/1996, che: *“1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni; l'estensione della concessione non può superare i 150 chilometri quadrati; dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.”*

A questo proposito si aggiunga quanto osservato sempre rispetto a quanto stabilito dal nostro ordinamento anche in questo caso dal professor Di Salvatore: *“I dubbi che la previsione del titolo concessorio unico solleva riguardano il diritto di proprietà dei privati (art. 42 Cost.). La disciplina dei beni del sottosuolo si è sempre informata alla concezione fondiaria della proprietà. Già il codice civile del 1865 stabiliva che chi ha la proprietà del suolo ha pure quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trovi sopra e sotto la superficie. Secondo questa concezione, confermata dal codice civile del 1942 tuttora vigente, il sottosuolo appartiene al proprietario del fondo fino a quando il giacimento minerario non sia scoperto (e ne sia dichiarata la coltivabilità). Solo a partire da questo momento si ha l’acquisizione del giacimento al patrimonio indisponibile dello Stato. È a quel punto che lo Stato può dare il giacimento in concessione. In questa prospettiva, il permesso di ricerca si configura come un limite al godimento della proprietà, mentre la concessione è costitutiva di nuove capacità, poteri e diritti che altrimenti non si avrebbero. Vero è che la Costituzione, all’art. 42, ammette che la proprietà privata possa essere espropriata, ma solo per motivi di*

interesse generale e salvo indennizzo. Nel caso del rilascio del titolo unico, mancherebbe la dimostrazione dell'utilità generale, non essendo ancora stato scoperto il giacimento. Per questo, nonostante si cerchi di mantenere distinta la fase della ricerca da quella dell'estrazione, la previsione di un titolo unico, che entrambi i "momenti" riunisce, getta un'ombra sulla legittimità di una scelta siffatta."

Infine, si aggiunga che il "titolo concessorio unico" di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 38 del decreto legge n. 133/2014 non solo non distingue tra le due diverse fasi di intervento (una relativa ad un'area molto estesa e l'altra rispetto ad una localizzazione specifica), ma ingenera confusione tra le normative VAS e VIA.

Infatti, a quel che è dato capire, alla lettera b) del primo periodo del comma 6 dell'art. 38 si stabilisce che sul programma complessivo dei lavori, attinente, a quanto si deduce, alla fase di ricerca si svolga la VAS entro 180 giorni.

Nel secondo periodo dell'art. 6 si stabilisce, invece, che per le attività di perforazione debba svolgersi la VIA entro sessanta giorni; il che conferma tra l'altro (se ce ne fosse bisogno) che si applicano le procedure accelerate e semplificate derivanti dalla legge Obiettivo.

Ci troviamo quindi di fronte ad un uso distorto e improprio delle valutazioni ambientali, per cui si confonde la valutazione ambientale di un programma di ricerca legato alla realizzazione di un singolo progetto anche se di ricerca (che dovrebbe essere sottoposto a VIA) con un piano/programma che riguarda un intero settore o categoria di interventi, quali quelli energetici (da sottoporre a VAS, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e degli artt. 5, comma 1 e 6 comma 1 del Dlgs n. 152/2006).

Il paradosso è che mentre la cosiddetta Strategia Energetica Nazionale, che costituisce il Piano/Programma nazionale governativo per il settore, non è stata sottoposta a VAS, si sottopone a VAS uno specifico progetto di ricerca e il suo programma di lavori, quasi come se nel corso della ricerca non si svolgessero attività che hanno uno specifico impatto sull'ambiente da valutare puntualmente, in VIA.

Si precisa infine che addirittura si renderebbe auspicabile, più che una VIA separate per ognuna delle istanze, una VIA unica e complessiva, che possa valutare anche l'effetto cumulativo degli impatti, in conformità con quanto definito dallo stesso Dlgs n. 152/2006. Una VIA unica e complessiva che con maggiore grado di analiticità, rispetti l'obbligo di valutare gli impatti cumulativi e gli interventi connessi che discende dall'art. 3, comma 2, lett. b), n. 2, del DPCM, n. 377/88 recante "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*".

A questo ultimo proposito il T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. I, prendendo le mosse dalla cospicua giurisprudenza in materia, con le sentenze nn. 1295, 1296 e 1341 del 13-14 luglio 2011, per fattispecie in tutto identiche a quella in esame (tre distinte ma contigue aree di permesso per la ricerca in mare di idrocarburi con la tecnica dell'Air Gun), si colloca nella medesima linea di pensiero, affermando che, "*quando l'intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell'impresa, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz'altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cd impatti cumulativi*".

Le normative comunitarie

Tutti i commi

Quanto disposto dal decreto legge 133/2014 pare anche ignorare l'attenzione dedicata all'ambiente dalla nuova **Direttiva "Offshore" 2013/30/UE** che, nel combinato disposto del paragrafo 1 del paragrafo 2 dell'articolo 4, specifica che il *soggetto che richiede licenza* di coltivazione debba soddisfare determinati requisiti che ne dimostrino la *capacità tecnico-finanziaria*, tra i quali alla lettera d) del paragrafo 2 ci sono *le informazioni disponibili riguardanti le prestazioni del richiedente in materia di sicurezza e ambiente*.

Ma non è finita qui, perché nel paragrafo 6 dell'art. 4 della Direttiva "Offshore" *nel valutare le capacità tecniche e finanziarie*, si fanno espliciti riferimenti alle aree protette ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli e a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento a quest'ultimo. E' questa un'attenzione ai valori ambientali di cui non si trova traccia nel decreto legge in esame.

Vale la pena riportare il testo integrale del paragrafo in questione dell'art. 4 della Direttiva "Offshore":

"6. Nel valutare le capacità tecniche e finanziarie di un richiedente licenza, si accorda particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento a quest'ultimo, quali le paludi salmastre e le praterie di erba marina, nonché alle zone marine protette, tra cui le zone speciali di conservazione a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, le zone di protezione speciale a norma della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dall'Unione o dagli Stati membri interessati nel quadro di accordi internazionali o regionali di cui sono parte."

Il che porta a dedurre innanzitutto che le capacità tecnico-finanziarie del richiedente licenza e quindi promotore del progetto devono essere parametrize non solo per rispondere ad un generico danno ambientale, ma devono tener conto dei valori che sono messi a rischio e quindi possono essere danneggiati o distrutti tra quelli sottoposti a tutele comunitarie o nazionali o comunque considerati "sensibili" per il loro valore naturalistico o in relazione ai cambiamenti climatici.

Di questa attenzione non si trova traccia nel decreto in esame con il quale anzi si preferisce accelerare e semplificare le procedure prima del recepimento che l'Italia deve fare della Direttiva "Offshore", come gli altri Paesi membri della UE, entro il 15 giugno 2015.

Gli estensori del decreto legge n. 133/2014 paiono ignorare anche l'attenzione dedicata alla biodiversità dalla nuova **Direttiva VIA 2014/52/UE**, nella quale si stabilisce che la valutazione dei progetti *descrive e valuta, in modo appropriato per ciascun caso particolare gli effetti significativi diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: (...) b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE*" (come si legge all'art. 1, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva VIA).

E' sempre la nuova Direttiva sulla VIA, che dovrebbe essere recepita entro il 17 maggio 2017, che dedica particolare attenzione al coinvolgimento nel processo decisionale di tutte le amministrazioni, anche locali, interessate al progetto, stabilendo nel nuovo paragrafo 1 dell'art. 6 della nuova Direttiva VIA che gli Stati membri debbano adottare *"...tutte le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione..."*. Proprio quel rispetto delle competenze locali e regionali che il decreto legge in esame, facendo riferimento alle procedure accelerate e semplificate derivanti dalla legge Obiettivo, intende bypassare.

Infine, è sempre la nuova Direttiva VIA che al paragrafo 4 dell'art. 7 prevede che si avviino consultazioni tra gli Stati membri nel caso di un eventuale impatto transfrontaliero di un progetto e delle misure previste per ridurre ed eliminare l'impatto. Il che pone un problema, in prospettiva, per la valutazione dei cosiddetti "progetti sperimentali" che si vorrebbe avviare subito con una forzatura unilaterale.

Proposte di emendamento:

Pertanto, si chiede:

l'abrogazione dell'articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133.

In subordine, si propongono i seguenti emendamenti:

1) All'art. 38, comma 1, primo periodo del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, dopo le parole:

“...di stoccaggio sotterraneo di gas naturale...”

Inserire le parole:

“..., individuate in un apposito Programma da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica,...”

2) All'art. 38, comma 4, primo periodo del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, dopo le parole:

“...conclude...”

Inserire le parole:

“...,se le norme regionali e l'avanzamento dell'istruttoria lo consentono,...”

3) All'art. 38, comma 4 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 è abrogato il secondo periodo e sostituito con il seguente:

“Le Regioni trasmettono al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare i procedimenti che abbiano avuto inizio all'entrata in vigore della presente decreto e dopo la sua entrata in vigore”

4) è abrogato il comma 5 dell'art. 38 decreto legge 12 settembre 2014 n. 133

5) è abrogato il comma 6 dell'art. 38 decreto legge 12 settembre 2014 n. 133

6) è abrogato il comma 7 dell'art. 38 decreto legge 12 settembre 2014 n. 133

7) è abrogato il comma 8 dell'art. 38 decreto legge 12 settembre 2014 n. 133

8) All'art. 38, comma 9 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 sono abrogate le parole:

“...e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell'attività mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui al comma 4, comma 1.”

E sostituite con le parole:

“(....). La sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi è affidata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ,che si avvale a tale scopo di ISPRA,”

9) è abrogato il comma 10 dell'art. 38 decreto legge 12 settembre 2014 n. 133